



Città di Padenghe sul Garda



Cimitero Comunale

Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 28/11/2014
Modificato con deliberazione C.C. n.42 del 06/11/2018

COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA_ Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIAMORTUARIA

INDICE

TITOLO I_ DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I_ DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto	4
Art. 2 – Competenze	4
Art. 3 – Responsabilità	4
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	4
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico	5
CAPO II_ DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	5
Art. 6 – Depositi di osservazione e obitori	5
CAPO III_ FERETRI	6
Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro	6
Art. 8 – Verifica e chiusura feretri.....	6
Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	6
Art. 10 – Piastrina di riconoscimento	7
CAPO IV_ TRASPORTI FUNEBRI.....	8
Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso	8
Art. 12 – Trasporti funebri.....	8
Art. 13 – Orario dei trasporti	8
Art. 14 – Norme generali per i trasporti	8
Art. 15 – Riti funebri	9
Art. 16 - Trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte).....	9
Art. 17 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	9
Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	9
Art. 19 – Trasporto all'estero o dall'estero	10
Art. 20 – Trasporto di ceneri e resti mortali	10
TITOLO II_ CIMITERO	11
CAPO I_ CIMITERO	11
Art. 21 – Ubicazione.....	11
Art. 22 – Disposizioni generali – vigilanza	11
Art. 23 – Ammissione nel cimitero.....	11
CAPO II_ DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	12
Art. 24 – Disposizioni generali	12
Art. 25 – Piano Regolatore Cimiteriale	12
CAPO III_ INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	13
Art. 26 – Inumazione	13
Art. 27 – Tumulazione.....	13
Art. 28 – Identificazione delle sepolture.....	13
CAPO IV_ ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI	14
Art. 29 – Esumazioni	14
Art. 30 – Estumulazioni.....	14
Art. 31 – Esumazioni/estumulazioni ordinarie	154

Art. 32 – Esumazioni/estumulazioni straordinarie	15
Art. 33 – Traslazione feretri all'interno del Cimitero Comunale	15
Art. 34 – Oggetti da recuperare	15
CAPO V_ CREMAZIONE.....	16
Art. 35 – Crematorio.....	16
Art. 36 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione della cremazione.....	16
Art. 37 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri	16
CAPO VI_ NORME CIMITERIALI.....	17
Art. 38 – Giorni e orari di apertura del cimitero.....	17
Art. 39 – Disciplina dell'ingresso	17
Art. 40 – Divieti speciali	17
TITOLO III_ CONCESSIONI	18
CAPO I_ TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	18
Art. 41 – Concessioni per tumulazioni – inumazioni – sepolture private	18
Art. 42 – Durata delle concessioni.....	18
Art. 43 – Modalità di concessione	198
Art. 44 – Uso delle sepolture private (tombe di famiglia).....	19
Art. 45 – Manutenzione	19
CAPO II_ MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE	20
Art. 46 – Cause di cessazione della concessione	20
Art. 47 – Rinuncia.....	20
Art. 48 – Decadenza	20
Art. 49 – Revoca	20
Art. 50 – Estinzione	21
TITOLO IV_ LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI -IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	22
CAPO I_ IMPRESE E LAVORI PRIVATI	22
Art. 51 – Accesso al cimitero	22
Art. 52 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	22
CAPO II_ IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	23
Art. 53 – Attività funebre.....	23
Art. 54 – Divieti.....	23
TITOLO V_ NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	24
CAPO I_ NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	24
Art. 55 – Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	24
Art. 56 – Cautele.....	24
Art. 57 – Sepolture private non risultanti da regolare atto di concessione	24
Art. 58 - Tariffe	24
Art. 59 - Sanzioni	24
Art. 60 - Norma finale e di rinvio	24
Art. 61 – Entrata in vigore	24

TITOLO I_ DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I_ DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di manufatti destinati a sepoltura privata, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e, per quanto di competenza, ai sensi dell'art.107, terzo comma, della legge 267/2000:
 - dal Responsabile dei Servizi Demografici per l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, che si renderà necessaria solo per eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento;
 - dal Responsabile dell'Area Tecnica per la parte tecnica (opere edilizie per le nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzioni ecc.) e per la vigilanza dei rapporti con l'eventuale terzo affidatario;
 - dall'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge.
2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione delle salme;

- b) la fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico.
- Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale Comunale;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) le operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria;
 - e) l'inumazione o la cremazione dei cadaveri esumati o estumulati ancora indecomposti, a seguito delle operazioni di cui al punto d);
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune o nel Giardino delle Rimembranze;
 - h) le operazioni di esumazione/estumulazione straordinaria disposte d'ufficio o per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - i) l'utilizzo del deposito mortuario nei casi previsti dell'art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

- 1. Presso l'Ufficio Servizi Demografici è tenuto, su supporto informatico, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.
- 2. Sono inoltre a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Servizi Demografici:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II_ DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 – Depositi di osservazione e obitori

- 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
- 2. L'ammissione nel deposito di osservazione/obitorio è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco in caso di eventi eccezionali ai sensi del comma 7 art. 41 del R.R. n. 6/2004.
- 3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.
- 4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

CAPO III_ FERETRI

Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione di madre e neonato morti in concomitanza del parto.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con altre cautele individuate dalle normative vigenti.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 – Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato al trasporto ai sensi dell'art.36 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare l'addetto al trasporto accerta la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché procede all'identificazione del cadavere ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale n.6/2004 e successive modifiche ed integrazioni, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL.

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui il trasporto, la sepoltura e la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'Allegato 3 al Regolamento Regionale n.6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi areati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, ovvero quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dal territorio di competenza della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria):
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 285/1990;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, attenendosi a quanto previsto dall'art.75, comma 2, del D.P.R. 285/1990;
 - b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. n. 285/1990, se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai km 100:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 285/1990;
- e) cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).
5. Se il cadavere già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
10. I feretri devono rispettare le dimensioni del loculo concesso.

Art. 10 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV_ TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o al crematorio o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. In tutti i casi il Responsabile dei Servizi Demografici comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 12 – Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.37, comma 1, del Regolamento Regionale n.6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – Orario dei trasporti

1. L'Ufficio Servizi Demografici fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
2. I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 14 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9. Per i trasporti effettuati dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi in località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito dopo 48 ore dal decesso, al cadavere dovrà essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del DPR n.285/1990, salvo sia stato imbalsamato.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento/cremazione nonché dal verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

Art. 15 – Riti funebri

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o in luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; tali spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili e con riti diversi, individuati all'interno dei cimiteri, è gratuito.

Art. 16 – Trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)

1. Il trasporto di salma al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto funebre, nel rispetto degli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale n.6/2004 e successive modifiche ed integrazioni, adottando opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, resti anatomici ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive o cadaveri portatori di radioattività, sarà compito dell'ASL prescrivere le norme relative a: trasporto del cadavere, onoranze o divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, provvedimenti necessari per le disinfezioni, misure protettive in genere, trattamenti e destinazioni più opportune.

Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile dei Servizi Demografici a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per il trasporto del cadavere, come da certificazione di cui al precedente art.8, a cura dell'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19 – Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.

Art. 20 – Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
5. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
6. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento della stessa, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art.14, comma 6, del Regolamento Regionale n.6/2004.

TITOLO II_ CIMITERO

CAPO I_ CIMITERO

Art. 21 – Ubicazione

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale. L'attuale Cimitero Comunale di Padenghe sul Garda è ubicato in Via Metelli.

Art. 22 – Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art.75 della L.R. n.33/2009.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o alle ditte incaricate dal Comune.
4. Competono al Comune le operazioni esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 e dell'art.5 del R.R. n.6/2004 o alle ditte all'uopo incaricate.
5. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 23 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di:
 - a. persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. persone residenti nel Comune;
 - c. persone residenti presso case di riposo la cui ultima residenza era presso il Comune di Padenghe sul Garda;
 - d. coniugi di cittadini residenti
 - e. parenti in linea retta fino al 2° grado di cittadini residenti;
 - f. parenti di 3° grado in linea collaterale di cittadini residenti;
 - g. persone aventi diritto al seppellimento in tomba di famiglia esistente nel cimitero del Comune.

CAPO II_ DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 24 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone il R.R. n.6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può ospitare pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti del R.R. n.6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tutte le sepolture ordinarie e private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc).

Art. 25 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Nel Cimitero Comunale possono essere individuati, a norma del Piano Cimiteriale vigente, spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) Campi di inumazione comune/campi di mineralizzazione
 - b) Campi di inumazione in concessione
 - c) Tumulazioni individuali (loculi)
 - d) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia)
 - e) Loculi ossari
 - f) Nicchie cinerarie
 - g) Ossario comune
 - h) Cinerario comune
 - i) Giardino delle rimembranze
 - j) Luogo di preghiera (Chiesetta)
 - k) Funerali civili
 - l) Deposito di osservazione delle salme
 - m) Sala autoptica
2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture risulta nelle planimetrie del Piano Cimiteriale vigente.

CAPO III_ INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture della durata di 30 anni dal giorno del seppellimento, effettuate in aree in concessione.
2. I campi di inumazione saranno suddivisi in riquadri ed il loro utilizzo avviene iniziando da una estremità di ciascun riquadro e procedendo ordinatamente per file, garantendo la continuità all'interno del campo. Non è consentita alcuna forma di prenotazione anticipata degli spazi.
3. Ogni cadavere destinato ad inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Previa richiesta scritta, ai sensi dell'art.15, comma 11, del R.R. n.6/2004 e s.m.i. e previo parere favorevole dell'ASL di competenza, potrà essere rilasciata autorizzazione per inumazione di cadavere col solo lenzuolo di fibra naturale.
5. Le fosse di inumazione devono avere le caratteristiche previste dall'art.15 del R.R. n.6/2004 e s.m.i.

Art. 27 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
3. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
4. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro ovvero conformi al R.R. n.6/2004 e s.m.i.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'Allegato 2 al R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
6. Sono consentite le tumulazioni di massimo n.3 urne cinerarie e/o cassette di resti ossei in un loculo contenente già un feretro purché vi sia lo spazio necessario a norma dell'art. 16 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
7. Non è consentita alcuna forma di prenotazione anticipata di qualsiasi tipologia di loculo.

Art. 28 – Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa, nei campi comuni di inumazione, è contraddistinta da un cippo con targa riportante il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le lapidi ed i copritomba delle sepolture in campi di inumazione in concessione dovranno essere posate entro sei mesi dalla data di inumazione del cadavere e dovranno essere conformi a quanto indicato nell'Allegato "A".
3. Le lapidi per le tumulazioni in loculi dovranno essere conformi a quanto indicato nell'Allegato "B".
4. Le iscrizioni sulle lapidi per le tumulazioni in ossari/nicchie cinerarie dovranno essere di colore marrone scuro.
5. Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.

CAPO IV_ ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI

Art. 29 – Esumazioni

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 30 – Estumulazioni

Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.

Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie

Art. 31 – Esumazioni/estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni/estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o dopo un decennio dalla inumazione in campo comune.
2. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e nei mesi da settembre a novembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL.
3. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione/estumulazione è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
4. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni/estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune. Gli aventi diritto potranno richiederne preventivamente la sepoltura in loculo ossario, previa stipula di nuova concessione.
5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione/estumulazione.
6. Qualora il cadavere esumato/estumulato non presenti una completa mineralizzazione, il resto mortale potrà:
 - a) essere reinumato/inumato, previo utilizzo sui resti mortali o nell'immediato intorno del contenitore, di additivi che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di reinumazione/inumazione è fissato in 2 anni.
 - b) essere cremato previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.
7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.
8. Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal personale addetto al cimitero e rimarranno di proprietà del Comune.
9. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta dai parenti di ornamenti, fotografie porta fiori ecc. posti sulla lapide, anche questi diverranno di proprietà del Comune.
10. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
11. E' assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente all'operazione presenziare alle esumazioni/estumulazioni, salvo che ai parenti od aventi diritto autorizzati.

Art. 32 – Esumazioni/estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie, ossia eseguite prima della scadenza del termine ordinario, sono ammesse soltanto nei seguenti casi:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) su richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Demografici, per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione, dietro pagamento dell'importo previsto in tariffa.
2. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi da maggio a settembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL durante le operazioni di esumazione/estumulazione straordinaria, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
4. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva/radioattiva, l'esumazione/estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta dai parenti di ornamenti, fotografie porta fiori ecc. posti sulla lapide, questi diverranno di proprietà del Comune.

Art. 33 – Traslazione feretri all'interno del Cimitero Comunale

1. E' consentita, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, la traslazione del feretro all'interno del Cimitero comunale, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) A richiesta dei familiari, previa rinuncia scritta della concessione in corso e senza diritto al rimborso dell'eventuale periodo di concessione non usufruito, al fine di avvicinare fra loro i coniugi. Detta operazione è sottoposta al pagamento delle relative tariffe, approvate con delibera della Giunta Comunale. Le due concessioni avranno uguale durata.
 - b) Per ordine del Comune, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione, sanificazione e/o ristrutturazione del Cimitero comunale.

Art. 34 – Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio Comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio Comunale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Settore Tecnico che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V_ CREMAZIONE

Art. 35 – Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione pertanto, per procedere alla cremazione, gli interessati potranno avvalersi dell'impianto crematorio di loro preferenza.

Art. 36 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art.3, comma 1, lettera b), della legge n. 130/2001.

Art. 37 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del medesimo.
3. A richiesta degli interessati, l'urna è collocata nel cimitero:
 - a) in loculo o in apposita nicchia, previa stipula di concessione;
 - b) in sepoltura privata.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è consentita in base all'art.14 del R.R. n.6/2004 e s.m.i.
5. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità dell'art.13 del R.R. N.6/2004 e s.m.i. e nei luoghi indicati dalla legge n.130/2001.
La dispersione delle ceneri nel lago antistante il Comune di Padenghe sul Garda deve avvenire a 200 mt. dalla spiaggia.

CAPO VI_ NORME CIMITERIALI

Art. 38 – Giorni e orari di apertura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico in tutti i giorni dell'anno con gli orari affissi all'ingresso del cimitero.

Art. 39 – Disciplina dell'ingresso

2. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
3. E' inoltre vietato:
 - a) introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;
 - b) l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - d) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Art. 40 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolar modo:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) deporre fiori, piantine ecc. al di fuori degli spazi previsti nella lapide;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e l'assenso dei familiari interessati;
 - i) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - j) esercitare qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti di cui al comma 1, in particolar modo per i punti f), g), h), i), j) sono estesi anche alle immediate vicinanze del cimitero e relativi parcheggi.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

TITOLO III_ CONCESSIONI

CAPO I_ TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 41 _Concessioni per tumulazioni – inumazioni – sepolture private

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Le concessioni in uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) Sepolture individuali (loculi, nicchie cinerarie, ossari, ecc.);
 - b) Cappelle e tombe di famiglia;
 - c) Sepolture individuali ad inumazione privata.
3. Alle sepolture contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal R.R. n.6/2004 e s.m.i.
4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati;
 - La durata;
 - Il concessionario o il legale rappresentante pro-tempore nel caso di Enti e collettività;
 - I cadaveri destinati ad esservi accolti o/e i criteri per la loro precisa individuazione;
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art.42_ Durata delle concessioni (*)

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato e comunque di durata non superiore a 99 anni, ai sensi dell'art.25 del R.R. n.6/2004.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le cappelle e tombe di famiglia, non rinnovabili;
 - b) in 30 anni per i loculi, rinnovabili alla tariffa vigente al momento del rinnovo;
 - c) in 30 anni per le nicchie cinerarie, rinnovabili alla tariffa vigente al momento del rinnovo;
 - d) in 30 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie contenenti ceneri derivanti da cremazioni conseguenti ad estumulazioni ed esumazioni, non rinnovabili;
 - e) in 30 anni per inumazioni private, rinnovabili alla tariffa vigente al momento del rinnovo.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della tumulazione/inumazione o dalla data della sottoscrizione della concessione per le cappelle/tombe di famiglia.
4. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse, a tempo determinato, ancora vigenti. Ai rinnovi si applicano, invece, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Le concessioni perpetue formalizzate prima del 10/2/1976 sono ancora pienamente valide, mentre quelle formalizzate dopo tale data hanno una durata di 99 anni.

(*) articolo modificato con deliberazione consiliare n.42 del 6/11/2018

Art. 43 _Modalità di concessione

1. La concessione di cui al 2° comma, punti a) e c) dell'art.41 può concedersi solo in presenza di feretro, resti mortali o ceneri.

2. I loculi devono contenere un solo feretro. E' consentita l'eventuale aggiunta di massimo n.3 cassette contenenti resti ossei e/o urne cinerarie in quei loculi che ne abbiano le capacità dimensionali.
3. L'assegnazione dei loculi avviene in ordine cronologico in base alla data e l'ora di presentazione della richiesta all'ufficio preposto e segue un andamento sinusoidale e cioè partendo dal loculo più basso in 1° fila e risalendo fino al loculo più alto, indi scendendo dal loculo più alto a quello più basso.
4. E' possibile, al momento dell'assegnazione di un loculo in sinusoide, avvicinare i coniugi defunti assegnando i due loculi con il richiamato sistema sinusoidale, di cui uno da assegnare al coniuge premorto (vedi art.33, comma 1, lett.a).
5. I loculi liberati a seguito di estumulazioni verranno utilizzati per far fronte all'esaurimento dei loculi disponibili nelle campate la cui assegnazione è disciplinata dal sistema sinusoidale.
6. L'assegnazione dei loculi di cui sopra sarà effettuata con l'applicazione dello stesso sistema sinusoidale.
7. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma è circoscritta alla sola persona per la quale è stata rilasciata e pertanto la stessa non potrà essere trasferita a terzi. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Nel caso di rinuncia il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per gli anni residui.
8. Non è consentita la prenotazione anticipata di loculi di cui al comma 2, lettera a) dell'art.41 del presente Regolamento, nonché di spazio destinato ad inumazione di cui al comma 2, lettera c) del medesimo articolo.
9. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento, entro 10 giorni dalla data di tumulazione del cadavere, del canone di cui all'apposito tariffario approvato con delibera di Giunta.
10. L'Amministrazione comunale, per incentivare la cremazione dei cadaveri al fine di ridurre l'occupazione dei loculi nel civico cimitero ed evitare continui interventi di ampliamento dello stesso, concede a titolo gratuito le nicchie cinerarie per la tumulazione delle ceneri delle persone che hanno titolo ad essere ricevute nel cimitero, ai sensi dell'art.23, 1° comma, lettere a), b) e c) del presente Regolamento. La durata di detta concessione è di anni 30 dalla data della tumulazione delle ceneri, rinnovabile una sola volta e a titolo oneroso.

Art. 44 – Uso delle sepolture private (tombe di famiglia)

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, dei familiari, dei suoi eredi, del convivente more uxorio e delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Associazioni o Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i soggetti che hanno titolo sulla concessione, al fine di conservare il diritto al subentro, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio preposto richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione.

Art. 45 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

CAPO II_ MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 46 – Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:
 - a) rinuncia;
 - b) decadenza;
 - c) revoca;
 - d) estinzione

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio del Comune.

Art. 47 – Rinuncia

1. La rinuncia alla Concessione deve essere presentata, in forma scritta presso l'Ufficio preposto, dall'intestatario della stessa o suo erede legittimo e non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
2. In caso di rinuncia, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per gli anni residui; inoltre tutte le spese conseguenti la rinuncia da parte del Concessionario saranno a carico dello stesso.

Art. 48 – Decadenza

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata, entro 60 gg., da cadavere, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione dei cadaveri/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Art. 49 – Revoca

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.

3. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
4. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
5. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio ed al cimitero, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri/resti mortali. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 50 – Estinzione

1. L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) naturale scadenza della concessione;
 - b) estinzione della famiglia che deriva dal decorso di 20 anni dalla morte del concessionario o, in caso di più concessionari, dall'ultimo di essi avente diritto;
 - c) soppressione del cimitero. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 26 del R.R. n.6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV_ LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI -IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I_ IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 51 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno sottostare alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'Area Tecnica.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 52 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte di chiunque;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO II_ IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 53 – Attività funebre

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dello stesso dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti e autorizzazioni di cui al Capo IX del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.

Art. 54 – Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordo o di corruzione;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V_ NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I_ NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 56 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 57 – Sepulture private non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 58 – Tariffe

1. Le tariffe vengono approvate e variate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 59 – Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art.77 della Legge Regionale n.33/2009.

Art. 60 – Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 61 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, e la relativa appendice, entra in vigore dopo l'esecutività della relativa delibera di approvazione.